

STATUTO DELLA SOCIETÀ "ARAP ENERGIA S.R.L."

* * *

Art. 1 DENOMINAZIONE

- 1) È costituita una società a responsabilità limitata denominata "ARAP ENERGIA S.R.L.".

Art. 2 OGGETTO

- 1) La società ha per oggetto e svolge le seguenti attività:

- la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita di energia da fonti rinnovabili, nonché la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione dei relativi impianti ivi comprese tutte le opere infrastrutturali e accessorie;
- l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico anche in modalità ESCO attraverso contratti di tipo EPC.

- 2) Anche a tal fine la società potrà:

- fornire tutti i servizi, nel settore dell'energia relativamente alla fase della produzione, della trasmissione, della trasformazione per vettori energetici alternativi, della distribuzione ai fini del consumo finale;
- eseguire, curare, svolgere e coordinare analisi dei fabbisogni energetici (*energy audit*) al fine di conseguire un uso razionale ed efficiente dell'energia all'interno dei processi di produzione (*energy saving activities*) nel rispetto dell'equilibrio ambientale, sia all'interno sia verso l'esterno, di ogni attività produttiva;
- realizzare piani di sviluppo, anche innovativi e con l'applicazione di nuove tecnologie, volte a favorire i processi di decarbonizzazione e transizione energetica;
- svolgere tutte le attività necessarie all'ottenimento dei "Certificati Bianchi" per nuovi impianti di produzione e/o per il loro potenziamento, ammodernamento e/o conversione e di tutte le forme di incentivo in capo al GSE;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società, Enti e privati concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- gestire l'attività commerciale attraverso i sistemi della *new economy* (commercio elettronico) - comunicazioni e relazioni istituzionali;
- attività di comunicazione e di educazione ambientale inerente alle attività previste dalla Convenzione;
- definire proposte dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema;
- rendicontare ed informare gli Enti soci sul servizio sia rispetto alla qualità che all'andamento economico e finanziario dello stesso, con specifico riferimento alle prestazioni del Socio Privato.

3. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

4. Al solo fine del raggiungimento degli scopi sociali, la società, infine, ove consentito dalla legge, potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese costituite o costituende, aventi scopo analogo, connesso o affine al proprio, nei limiti dell'art. 2361 c.c. e del D.lgs. 175 del 2016, potrà partecipare finanziariamente ed operativamente a *joint ventures*, società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese, Gruppi Europei di Interesse Economico e potrà in via non prevalente e strumentale, prestare fidejussioni a garanzia di obbligazioni assunte anche da terzi.

5. Le attività di carattere finanziario e l'assunzione di partecipazioni devono, comunque, essere strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale; sono tassativamente escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, nonché quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.

6. La Società opera in regime di Convenzione sottoscritta con il Socio Pubblico ARAP.

Art. 3 SEDE

1. La società ha sede nel Comune di Cepagatti, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter Disp. Att. c.c.
2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto e potrà essere decisa dall'organo amministrativo.
3. L'Organo Amministrativo potrà, compatibilmente con le capacità economico-finanziarie della Società e nel solo ambito dell'oggetto sociale, istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località della Regione Abruzzo.

Art. 4 DURATA

1. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2074(duemilasettantaquattro), e può essere prorogata a norma di legge.
2. La società può sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dal presente Statuto e dalla normativa pro tempore vigente.
3. Allo scadere della Convenzione ARAP può individuare, mediante una procedura selettiva, un nuovo Socio Privato per la prosecuzione delle attività di cui all'art. 2.

Art. 5 CAPITALE SOCIALE

- 1) Il capitale sociale è pari a Euro 10.000,00 diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 C.C.

Art. 6 SOCI

1. Il capitale sociale della Società è detenuto da uno o più Soci a capitale pubblico e un Socio a capitale privato allo scopo di qualificare la società come a partecipazione mista pubblico – privata ai sensi dell'art.17 D.Lgs.175 19 agosto 2016.
2. In sede di costituzione della società, il Socio Pubblico è ARAP - Azienda Regionale Attività Produttive, Ente Pubblico Economico.
3. La partecipazione pubblica nella società non potrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento).

Art. 7 SOCIO PRIVATO

1. La quota di partecipazione del Socio Privato non può essere inferiore al 30% (trenta per cento) del capitale sociale a norma dell'art. 17 D.Lgs. 175/2016, né superiore al 49% (quarantanove per cento).
2. Il Socio Privato è selezionato con procedura ad evidenza pubblica a norma dell'Art. 5, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e possiede i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita a norma dell'art. 17 D.Lgs.175/2016.
3. La durata della partecipazione alla società del Socio Privato non può essere superiore alla durata della Convenzione di cui risulta affidataria la società.
4. Al termine della Convenzione il Socio Privato è liquidato entro sei mesi, secondo le modalità di legge, sulla base della situazione patrimoniale della Società a tale data.
5. L'allocazione dei rischi afferenti alle attività oggetto della Convenzione sono tutti interamente in capo al Socio Privato.

Art. 8 ESCLUSIONE DEL SOCIO PRIVATO

1. L'esclusione del Socio Privato può essere disposta dall'Assemblea della Società nelle ipotesi di giusta causa corrispondenti ai casi seguenti:
 - a. gravi inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni derivanti dal presente Statuto e dai Patti Parasociali stipulati con il Socio Pubblico;
 - b. sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione a suo favore della procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta per la scelta del Socio Privato, ivi inclusa la perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

c. sopravvenuta inefficacia, per causa a chiunque imputabile, del provvedimento di selezione del Socio Privato adottato a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o di tutti gli atti ad esso conseguenti;

d. grave turbativa all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività sociale ed al rapporto tra i soci e con gli amministratori, anche mediante la promozione di azioni, con rilevanza interna e/o esterna, che si rivelino essere infondate e pretestuose;

e. risoluzione o revoca per qualunque causa della Convenzione.

2. Il Socio Pubblico nell'ambito dei poteri di controllo di cui all'Art. 23 del presente Statuto può comunicare all'Organo Amministrativo l'accadimento di uno dei fatti di cui al precedente comma 1 per iscritto mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R indirizzata a ciascun membro dell'Organo Amministrativo.

3. I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati dall'Organo Amministrativo, anche per iscritto mediante posta elettronica certificata inviata al Socio Privato. L'Organo Amministrativo è obbligato a contestare i motivi che danno luogo alla proposta di esclusione entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla comunicazione del Socio Pubblico di cui al precedente comma 2.

4. Il Socio Privato può esporre le proprie giustificazioni entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione delle contestazioni inviando apposita comunicazione via posta elettronica certificata alla Società. Decorso il suddetto termine, la lettera di contestazione e l'eventuale posta elettronica certificata di giustificazione inviata dal Socio Privato vengono allegate all'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla sua esclusione. L'Assemblea delibera al riguardo con la maggioranza prevista per la modifica dello Statuto, non computandosi nel calcolo la quota del Socio della cui esclusione si tratta. Il Socio Privato non partecipa al voto per la deliberazione della sua esclusione.

5. Contro la delibera di esclusione il Socio Privato può proporre opposizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione secondo le modalità di cui all'Art. 2287 c.c..

6. La dichiarazione di fallimento del Socio Privato costituisce causa di esclusione di diritto dalla Società, efficace a prescindere dall'attivazione del procedimento di cui ai commi precedenti.

7. Il Socio Privato escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione secondo le modalità di legge, sulla base della situazione patrimoniale della Società alla data in cui si è verificata la causa di esclusione.

8. Il Socio Privato può costituire la propria quota in pegno o comunque a garanzia solo al fine di finanziarie gli investimenti relativi alla Concessione, previa comunicazione scritta all'Organo Amministrativo e al Socio Pubblico. Gli atti compiuti in violazione della presente disposizione sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla società ed agli altri soci.

Art. 9 AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

1. L'aumento o la riduzione del capitale sociale è deciso dai Soci.

2. Il Socio Pubblico ha diritto di opzione alla sottoscrizione degli aumenti di capitale sociale a pagamento, fatta salva la possibilità di rinunciare a favore del Socio Privato e fatti salvi i limiti previsti dal precedente Art. 7 in riferimento alla quota minima e massima di partecipazione del Socio Privato.

3. L'aumento del capitale sociale dovrà avvenire nel rispetto dell'Art. 6 e dell'Art. 7 del presente Statuto.

Art. 10 FINANZIAMENTO SOCI

1. I Soci possono eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo, finanziamenti con o senza obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio e di società a partecipazione pubblica. I finanziamenti dei soci potranno, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., essere effettuati anche a titolo completamente gratuito e saranno quindi improduttivi di interessi.

2. I crediti vantati dai soci per i finanziamenti dei soci medesimi alla società sono qualificati come postergati rispetto agli altri crediti della società medesima, ai sensi dell'art. 2467 C.C..

Art. 11 DIRITTI SOCIALI

1. I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

2. In caso di aumenti di capitale sociale a pagamento, ai sensi dell'Art. 2468, comma 3 c.c., l'Assemblea straordinaria all'unanimità, qualora previsto dall'offerta del Socio Privato aggiudicatario, attribuisce alle quote di nuova emissione sottoscritte dal Socio Privato il diritto di partecipare agli utili in misura difforme (superiore) a quella che spetterebbe in base all'entità nominale della propria quota di aumento di capitale sociale, fino ad un massimo dell'80%.

Art. 12 TRASFERIMENTO QUOTE

1. Le quote di partecipazione dei Soci sono divisibili e trasferibili solo nei seguenti casi:
 - La quota di partecipazione del Socio Pubblico è trasferibile verso altri soci, secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 2 del D.Lgs 175/2016, a condizione che sia rispettato quanto previsto all'Art. 6, comma 3 del presente Statuto;
 - La quota di partecipazione del Socio Privato può essere trasferita, ceduta o conferita in favore di soggetti terzi nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 175/2016, a condizione che la suddetta partecipazione sia stata offerta in prelazione al Socio Pubblico
2. È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei Soci di ogni trasferimento di quote effettuato in violazione della previsione di cui al presente art..
3. I soci possono trasferire le proprie quote agli altri soci della società fatti salvi i limiti di partecipazione del Socio Privato di cui all'Art. 7 del presente Statuto.
4. Qualora il trasferimento riguardi quote di capitale alle quali è attribuito il diritto di partecipare agli utili in misura difforme (superiore) a quella che spetterebbe in base alla loro entità nominale ai sensi dell'Art. 2468, comma 3 c.c. e del precedente Art. 11, comma 2 dello Statuto, tale diritto si estingue automaticamente al perfezionamento del trasferimento senza trasferirsi al cessionario.

Art. 13 RECESSO

1. Il Socio Privato può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.
2. La volontà di recedere deve essere comunicata all'Organo Amministrativo entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso, ovvero, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il Socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.
3. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la Società revoca la decisione che lo legittima.
4. Il Socio Privato che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione.
5. Rimane ferma l'impossibilità di procedere al rimborso della quota del Socio escluso, per giusta causa, mediante riduzione del capitale sociale.
6. Il recesso o l'esclusione saranno efficaci solo a seguito dell'avvenuto rimborso, in una delle modalità sopra individuate, della quota del Socio receduto od escluso.
7. La procedura di cui ai precedenti commi è subordinata al rispetto dell'Art. 6 e 7 dello Statuto.

Art. 14 ORGANI SOCIALI

1. Sono organi della Società:
 - a. l'Assemblea;
 - b. Il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico;
 - c. l'Organo di Controllo.
2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società a norma dell'art. 11 D.Lgs. 175/2016.

Art. 15 ASSEMBLEA

1. I Soci, riuniti in Assemblea, decidono sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge o dallo Statuto.
2. Le decisioni dei Soci vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.
3. I Soci si riuniscono in Assemblea rispettando le seguenti norme:

- a. l'Assemblea è regolarmente costituita se è presente la maggioranza del capitale sociale;
- b. l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.
4. Nelle seguenti materie l'Assemblea può decidere unicamente con il voto favorevole del Socio Privato:
 - a. distribuzione dell'utile d'esercizio o delle riserve;
 - b. modifiche dello Statuto;
 - c. trasferimento, cessione o altre operazioni inerenti alla proprietà o la disponibilità dei beni funzionali allo svolgimento della Convenzione;
 - d. l'adozione di atti modificativi del rapporto con il Socio Privato fatte salve le deliberazioni conseguenti a gravi inadempienze da parte del Socio Privato medesimo;
 - e. il compenso spettante all'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo.
5. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito almeno otto giorni prima di quello fissato mediante Posta Elettronica Certificata.
6. In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo o anche da un Socio.
7. In ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti oppure risulta che siano stati informati (i) l'Organo Amministrativo e (ii) l'Organo di Controllo, e nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'argomento.
8. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata agli atti della società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
9. Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ove nominato, o l'Amministratore Unico e, in mancanza, la persona indicata dal Socio Pubblico.
10. Il Segretario è indicato dal Socio Privato.
11. L'Assemblea può svolgersi in più luoghi audio-collegati o video-collegati purché:
 - a. siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario;
 - b. sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 16 DECISIONI DEI SOCI

1. Sono riservate alla decisione dei Soci:
 - a. l'approvazione del bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili, nonché la relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016;
 - b. la nomina, la revoca ed il compenso degli Amministratori;
 - c. la nomina, la revoca ed il compenso dell'Organo di Controllo;
 - d. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - e. la nomina ed il compenso dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - f. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - g. il conferimento, la cessione, l'acquisto di aziende o loro parti economicamente organizzate, la costituzione di nuove società o l'acquisto di partecipazioni in altre società, la cessione a terzi di partecipazioni per lo svolgimento dell'attività sociale;
 - h. gli investimenti industriali o finanziari di valore superiore a 3 (tre) volte all'ammontare del patrimonio netto contabile della società risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;
 - i. trasferimento, cessione o altre operazioni inerenti alla proprietà o la disponibilità dei beni funzionali allo svolgimento della Convenzione;
 - j. gli indirizzi agli Amministratori concernenti gli obiettivi strategici della società, nonché l'adozione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e gli ulteriori strumenti di governo di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 175/2016;
 - k. l'esclusione dalla Società del Socio Privato;

1. la deliberazione in merito all'accessione o l'estinzione di mutui e finanziamenti anche da parte dei soci comprensiva delle modalità e dei tempi di rimborso dei medesimi;
 - m. l'approvazione del Piano industriale della società;
 - n. l'adozione di atti modificativi del rapporto con il Socio Privato purché coerenti con la normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e procedure di scelta del Socio Privato.
2. Chi riveste la qualità di Socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese e non sia moroso ha diritto di partecipare alle decisioni e il proprio voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 17 ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo della società è costituito da un Amministratore Unico o un Consiglio d'Amministrazione formato da tre o cinque componenti.
2. Gli Amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art.11, D.Lgs. 175/2016.
3. La scelta degli Amministratori è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dall'art.11, comma 4 del D.Lgs.175/2016.
4. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.
5. Gli Amministratori possono essere anche non Soci e sono rieleggibili.
6. Non si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'Art. 2390 c.c.
7. Gli Amministratori restano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e sino all'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio, o anche a tempo indeterminato.
8. Se, per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli Amministratori decade l'intero Consiglio d'Amministrazione ove nominato.
9. Gli Amministratori devono convocare, entro sette giorni dall'avvenuto venir meno della maggioranza degli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.
10. Fino alla nomina dei nuovi Amministratori, gli Amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.
11. Agli Amministratori si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art. 18 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. In caso di costituzione del Consiglio di Amministrazione, i Soci, al momento della nomina, indicano il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e l'Amministratore Delegato.
2. La carica di Vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 9, lett. b) D.Lgs. 175/16.
3. Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, non computandosi le astensioni.
4. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
5. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione convoca il Consiglio conformandosi alle seguenti norme:
 - a. la convocazione è spedita mediante Posta Elettronica Certificata a tutti gli Amministratori e all'Organo di Controllo;
 - b. la convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare;
 - c. la convocazione deve essere spedita almeno tre giorni prima della riunione;
 - d. in caso di urgenza, la convocazione può essere spedita un solo giorno prima della riunione.
6. Il Consiglio d'Amministrazione si incontra presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea.
7. Il Consiglio d'Amministrazione è atto a deliberare anche senza convocazione formale se sono rispettate le seguenti norme:
 - a. intervengono tutti gli Amministratori in carica;
 - b. interviene l'Organo di Controllo;
 - c. tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti da trattare.

8. Gli Amministratori nominano, per ogni riunione del Consiglio d'Amministrazione, un Segretario con il compito di trascrivere il processo verbale, sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

9. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'adunanza e il Segretario, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti e di regolare lo svolgimento della riunione, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10. Il Consiglio nella sua prima riunione potrà prevedere la possibilità di adottare le proprie decisioni anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, determinandone le modalità e il regolamento.

Art. 19 COMPENSI

1. All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.
2. L'assemblea può inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa e/o variabile entro i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di società a controllo pubblico, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e/o deliberare l'accantonamento in un'apposita voce dello stato patrimoniale.
3. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, il suo compenso è stabilito al momento della nomina.
4. La società non può corrispondere all'Organo Amministrativo gettoni di presenza ulteriori rispetto agli emolumenti sopra previsti o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge per gli Amministratori legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Art. 20 POTERI

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli riservati alla decisione dell'Assemblea.
2. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Art. 21 RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio è attribuita all'Amministratore Unico, ovvero, se nominati, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri conferiti.

Art. 22 ORGANO DI CONTROLLO

1. I Soci nominano l'Organo di Controllo su indicazione del Socio Pubblico o dei soci pubblici congiuntamente, stabilendone un compenso onnicomprensivo in misura fissa entro i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di società a controllo pubblico.
2. L'Organo di Controllo è monocratico ed allo stesso si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società di capitali.
3. L'Organo di Controllo deve possedere i requisiti di cui all'art.11, D.Lgs.175/2016.
4. L'Organo di Controllo svolge anche le funzioni di revisione legale dei conti della società ai sensi del D.Lgs. 39/2010, esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

5. La Società non può corrispondere all'Organo di Controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né un trattamento di fine mandato ulteriore rispetto al compenso omnicomprendivo stabilito all'atto della nomina nel rispetto dei parametri di legge.
6. All'Organo di Controllo si applica quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art. 23 CONTROLLO INTERNO

1. Al Socio o ai Soci pubblici è attribuito ai sensi dell'art. 2468 comma 3° c.c. lo specifico diritto di svolgere con personale proprio l'attività di controllo della gestione ed erogazione dei servizi prestati dalla Società anche avvalendosi dei servizi del Socio Privato.
2. Fatte salve le funzioni dell'organo di controllo di cui al precedente art. 22, la società dovrà adottare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, i seguenti strumenti di governo societario di cui all'art. 6 del D.Lgs. 175/2016:
 - a. regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
 - b. un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
 - c. codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
 - d. programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
3. Gli strumenti adottati sono indicati nella relazione sul governo societario di cui al successivo art. 24 comma 5.
4. Qualora la società non integri gli strumenti di governo societario con quelli di cui al precedente comma 2, ne dà conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al precedente comma 3.

Art. 24 BILANCIO

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai Soci per l'approvazione nei termini stabiliti dalla legge.
3. Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
4. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai Soci, salva una diversa decisione degli stessi.
5. Il bilancio d'esercizio è accompagnato dalla Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c., valevole anche come relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016, nonché dalla Relazione dell'Organo di Controllo di cui all'art. 2429 c.c.

Art. 25 DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. Gli utili, ovvero le riserve straordinarie costituite con l'accantonamento degli utili realizzati e non distribuiti, che i soci intendano distribuire, sono ripartiti in misura corrispondente alle quote di partecipazione al capitale della società, fatta salva la presenza, ai sensi del precedente Art. 11, comma 3 dello Statuto, di quote societarie alle quali è attribuito il diritto di partecipare agli utili in misura disforme (superiore) a quella che spetterebbe in base all'entità nominale, ai sensi dell'Art. 2468, comma 3 c.c.

Art. 26 LIQUIDAZIONE

1. Allo scadere della durata della società, la Società dovrà essere messa in liquidazione.
2. I Soci procedono alla cessazione della società anche mediante una delle operazioni di ristrutturazione societaria.

Art. 27 RINVIO A NORME DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge in materia di società a responsabilità limitata, oltre a quelle concernenti le società a partecipazione mista pubblica-privata.

Art. 28 FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente Statuto è esclusivamente competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

[Handwritten signatures]

